

Fatturazione elettronica – La C.M. 14-E-2019 riepiloga la disciplina

19 Giugno 2019

Nell'ipotesi di *reverse charge* interno, il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica ricevuta dal cedente/prestatore mediante un nuovo documento, da allegare alla fattura originaria ed inviare al Sistema di interscambio – SDI, indicando nella sezione “Tipo documento” il codice TD01.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella **Circolare 17 giugno 2019, n.14**, in relazione alle modalità operative della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 (*cf.* legge n.205/2017 – *cd. legge di Bilancio 2018*) per tutte le prestazioni eseguite fra soggetti passivi IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata)[1].

Con specifico riferimento ai **chiarimenti d’interesse per il settore delle costruzioni**, si evidenzia che, per le **prestazioni assoggettate ad inversione contabile** (*cd. “reverse charge”* interno[2]), **l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la C.M. 13/E/2018, ed in particolare che:**

– l’**integrazione** della fattura a cura del cessionario/committente, con indicazione dell’aliquota e dell’imposta, **può avvenire anche predisponendo un documento da allegare al “file fattura”**, contenente sia i suddetti elementi integrativi, sia gli estremi della fattura integrata (*cf.* par.6.2).

Tale documento può essere inviato al Sistema di Interscambio (Sdi), cosicché, nell’ipotesi in cui l’operatore utilizzi il servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, lo stesso verrà automaticamente **portato in conservazione dal sistema, facilitandone anche la successiva consultazione;**

– per la **compilazione del documento deve essere utilizzato**, nella **sezione “Tipo documento”**, il **codice “TD01”**.

Al riguardo, viene specificato che i **dati del cessionario/committente devono essere indicati** in entrambe le **sezioni “dati del cedente/prestatore”**, nonché **“dati del cessionario/committente”**.

Più in generale, la C.M. 14/E/2019 **si sofferma**, tra l’altro, sui **seguenti aspetti**, anche alla luce di alcune modifiche alla disciplina generale dell’IVA, operate dal il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018:

– **ambito di applicazione della fatturazione elettronica.**

L’Agenzia delle Entrate riepiloga l’ambito applicativo della fatturazione elettronica, divenuta obbligatoria per tutte le prestazioni eseguite fra soggetti passivi IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), dal 1° gennaio 2019 (*cf.* legge n.205/2017 – *cd. legge di Bilancio 2018*).

Al riguardo, viene precisato che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le ulteriori regole sulla documentazione delle operazioni IVA già in vigore;

- **modalità di emissione e di annotazione delle fatture nei registri IVA**[\[3\]](#).

Sotto tale profilo, la C.M. 14/E/2019 conferma[\[4\]](#) **a decorrere dal 1° luglio 2019, la possibilità di emettere la fattura**, utilizzando il SDI, **entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Inoltre, **l'annotazione delle fatture emesse** nell'apposito registro deve avvenire **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**.

In tal ambito, l'Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che **l'abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati** o importati nell'esercizio dell'impresa **non fa venir meno l'obbligo di annotazione** delle stesse nel **"registro degli acquisti"** e di **attribuire un ordine progressivo alle registrazioni**[\[5\]](#);

- **detrazione dell'IVA**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate conferma che **entro il 16 di ciascun mese** può essere **esercitato il diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente[\[6\]](#);

- **regime sanzionatorio**.

In merito, l'Agenzia delle Entrate conferma **l'inapplicabilità delle sanzioni**, per **il primo semestre del periodo d'imposta 2019, in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA**, o con **riduzione al 20% a condizione che** la **fattura elettronica sia emessa** entro il **termine** di effettuazione della **liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo**.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ricorda che è **disponibile on-line il servizio "FAQ - Risposte alle domande più frequenti"**, sempreché non vengano superate da successive indicazioni di prassi:

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe>).

[\[1\]](#) Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 ed il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018 ed ANCE "Legge di Bilancio 2018 - Focus fiscale" - [ID n.31242 del 26 gennaio 2018](#) ed "E-fattura: l'Agenzia delle Entrate risponde ai principali quesiti della stampa specializzata" - [ID n.34272 del 14 novembre 2018](#). Si ricorda inoltre, che la fatturazione elettronica era già

obbligatoria, dal 1° luglio 2018, per i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l'appaltatore aveva eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal "Codice dei contratti pubblici" - Cfr. ANCE "E-fattura per i subappalti nei contratti pubblici - Guida alle modalità applicative" - [ID n.33644 del 12 settembre 2018](#).

^[2] Si tratta delle operazioni diverse da quelle concernenti gli acquisti intra ed extra UE, ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972.

Come noto, per il settore edile la disciplina riguarda le **prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori**, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore, delle **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**, nonché delle **cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali**, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ad IVA.

^[3] Rispettivamente, "registro delle fatture emesse" e "registro degli acquisti" - artt.23 e 25 del D.P.R. 633/1972 cd. "Decreto IVA").

^[4] Secondo quanto previsto dall'art.11 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018, che ha modificato l'art.21 del "Decreto IVA".

^[5] Cfr. gli artt.12 e 13 del medesimo D.L. 119/2018.

^[6] Nell'esempio fornito dall'Agenzia delle Entrate, per un'operazione del 28 settembre 2019, con fattura emessa l'8 ottobre, ricevuta dal cessionario/committente il 10 ottobre e da lui annotata entro il 15 ottobre, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.

[36370-Circolare 17 giugno 2019 n.14_ALL 1.pdf](#)[Apri](#)